

4. Circolazione e sicurezza autostradale

4.1. Andamento della conflittualità ed attività della Commissione

Nel periodo oggetto di relazione è stato registrato un livello di conflittualità inferiore rispetto a quello constatato nell'anno precedente.

Risultano, infatti, proclamati 9 scioperi a fronte delle 30 azioni effettuate nell'anno 2023.

Le astensioni collettive sono state proclamate per la maggior parte a livello aziendale e sono state pertanto dirette a risolvere problematiche organizzative e/o contrattuali esistenti a livello delle singole società.

L'esercizio del diritto di sciopero è avvenuto in sostanziale conformità con le regole dettate dalla legge 146 del 1990 e con gli indirizzi interpretativi espressi nel settore dalla Commissione e non hanno richiesto l'adozione di alcun provvedimento di competenza della Commissione.

4.2. Questioni interpretative della disciplina di settore

Anche nel periodo oggetto di esame la Commissione è stata chiamata a dirimere alcune questioni di carattere applicativo della disciplina di settore.

Sotto il profilo interpretativo merita di essere richiamata la questione controversa rimessa all'esame della Commissione da parte di una società esercente il servizio di sorveglianza antincendio. Più in particolare, perveniva alla Commissione la proclamazione di uno sciopero riguardante il personale dipendente di una impresa impegnata nello svolgimento di servizi Integrativi antincendio presso le strade e le autostrade sia pubbliche che private, presso le stazioni ferroviarie e presso gli ospedali, ad esclusione delle Elisuperfici. Nell'ambito dell'atto di proclamazione, l'Organizzazione sindacale richiedeva un incontro aziendale volto a determinare i contingenti minimi di personale da impiegare in occasione dello stesso, preannunciando che, in difetto di un accordo tra le parti, avrebbe garantito servizi minimi mediante 1/3 del personale ordinariamente impiegato per la piena erogazione del servizio. A fronte di tale proclamazione, la Commissione interveniva, in prima istanza, per rappresentare alle parti che la garanzia dei servizi minimi costituisce un obbligo gravante su entrambe le parti del conflitto collettivo e per invitare le parti ad attivarsi tempestivamente per la predisposizione dei contingenti minimi previsti dalle discipline dei settori rispetto ai quali l'attività di sorveglianza antincendio era strumentale, avvertendole del fatto che, data la rilevanza del bene (della vita) investito dallo sciopero, non avrebbero potuto applicarsi, in caso di mancato accordo tra le parti stesse, soluzioni quali quella prospettata dal Sindacato, ovvero

la garanzia dei servizi minimi con soglie di personale pari ad 1/3 del personale. In riscontro alla nota della Commissione, la Società segnalava l'insorgenza di problematiche con l'Organizzazione sindacale per la determinazione dei contingenti minimi di personale da esonerare dallo sciopero, attesa l'inesistenza di accordi in materia con le Organizzazioni sindacali. In riscontro a tale segnalazione aziendale, la Commissione precisava che *“Dall'esame degli atti in possesso di questa Autorità, non emerge l'esistenza di accordi in materia di servizi minimi da garantire, sebbene l'Azienda in indirizzo risulti appaltatrice del servizio in diversi contesti organizzativi. Tale mancanza non è giustificata, essendo precisa responsabilità delle parti sociali, secondo quanto previsto dalla legge, negoziare le prestazioni indispensabili. Il rinvio operato dalla legge 146 del 1990 all'autonomia collettiva (cfr. art. 2, comma 1, legge citata), infatti, risponde all'esigenza di rimettere la regolamentazione della materia agli operatori del settore, i quali hanno diretta conoscenza degli assetti organizzativi dei servizi, dei rischi ad esso connessi e delle normative applicabili. Alla luce di quanto sopra si conferma, data l'imminenza dello sciopero ed allo stato degli atti a disposizione, la necessità di garantire, anche per i settori del trasporto ferroviario e del servizio sanitario nazionale, elevate soglie di servizi minimi dirette a cautelare i rischi a carico della sicurezza degli utenti dei servizi finali rispetto ai quali le attività di sorveglianza antincendio sono concretamente strumentali”*.

L'orientamento espresso (ribadito) dalla Commissione, quindi, in caso di attività connesse con la sicurezza e, quindi, dirette a cautelare rischi a carico della vita e salute delle persone, è quello di ritenere che, data la particolare rilevanza del bene coinvolto, si possano derogare i limiti previsti in via generale dalla legge 146 del 1990 in ordine alle soglie di personale da esonerare dallo sciopero (ovvero 1/3 del personale).